



COMUNE DI BUCCINO (SA)

IL SINDACO

Ordinanza n° 60 del 15 DIC. 2016

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE DEI SUINI e CINGHIALI ALLEVATI

Considerata la necessità di disciplinare la macellazione dei suini le cui carni sono destinate al consumo privato;

Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20/12/1928, n. 3298, in particolare l'articolo 13 che permette ai privati cittadini di macellare a domicilio gli animali, previa autorizzazione dell'autorità comunale, per il consumo delle carni nell'ambito del proprio nucleo familiare;

Visto i Regolamenti (CE) n. 882/04 – 852/04 – 854/04 – 2075/2005;

Vista la DGRC della Campania n. 2234 del 07/06/2002, avente ad oggetto la disciplina delle macellazioni private;

Considerato di dover prevenire illecite commercializzazioni di carni provenienti da macellazioni non autorizzate che costituiscono rischi per la salute del consumatore nonché concorrenza sleale a danno degli operatori economici del settore e dell'erario;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti a tutela della salute del consumatore;

Vista la Legge Regionale della Campania n. 13 del 08/03/1985;

Su conforme parere del Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria ASL Salerno – del Distretto 64 Ambito Buccino;

ORDINA

- E' consentita la macellazione dei suini per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale fuori dal centro urbano;
- La macellazione è consentita per un solo suino o al massimo di due per ogni nucleo familiare;
- La macellazione dei suini è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali;
- E' vietata la macellazione durante le ore notturne;

- Che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure con elettroanestesi); l'inosservanza di tale disposizione, fatto salva ogni rilevanza penale eventuale è punita con sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 1.549,00, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 333/98;
- Che il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo;
- Che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni.
- Di utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità;
- Le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, devono essere sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale della ASL Salerno, il quale in caso di esito favorevole della visita ispettiva, rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati;
- Nessuna parte dell'animale macellato può essere asportata o allontanata prima della visita del Medico Veterinario dell'ASL Salerno;
- Di rendere disponibili per la visita sanitaria oltre la carcassa degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma e fegato, reni, milza ed intestino;
- Di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

Al fine di ottenere l'autorizzazione alla macellazione e di consentire ai Medici Veterinari dell'ASL Salerno di procedere alla visita sanitaria degli animali e delle carni, gli interessati dovranno presentare, direttamente alla Unità Operativa Veterinaria competente per territorio, richiesta scritta come da modello disponibile presso l'Unità Operativa Veterinaria Distretto 64 Ambito Buccino località Braida Buccino – SA - (Tel. 0828674624 – 25 – 26 Fax 0828951275)compilandolo in ogni sua parte e allegando quanto richiesto.

Il compenso della visita è fissato secondo dal vigente tariffario regionale per prestazioni espletate, a favore di enti o privati da parte del Servizio Veterinario dell'ASL Salerno in € 12,46 (Dodici/46) per ogni suino macellato, comprensivo dell'esame trichinoscopico, da versare su apposito bollettino di c/c postale n. **17438847** ovvero IBAN IT **20A076011520000017438847** intestato a – ASL SA Medicina Veterinaria –, indicando nella **causale: macellazione suini uso domestico**.

Il rilascio dell'autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria, o suo delegato, che stabilirà il giorno e l'ora della macellazione con lo scopo di poter compiere una completa ed accurata visita sanitaria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra immediatamente in vigore.

DISPONE

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione sul sito : www.comune.buccino.sa.it/albopretorio.asp; al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza;

AVVERTE

Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti al pagamento di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

MANDA

All'Ufficio Notifiche per la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 20 (venti).

Al Comando Stazione Carabinieri di Buccino, al Comando Forestale di Buccino, al Comando Polizia Locale di Buccino, al Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria ASL Salerno del l'Unità Operativa Veterinaria Distretto 64 Ambito Buccino località Braida Buccino – SA - .

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione , ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Buccino lì **15 DIC. 2016**

IL SINDACO
Dott. Nicola Parisi

